



# COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia di Trapani

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

<b>N. 240 del Reg.</b> <b>DATA: 02/11/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - revisione della struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.
---	--

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di novembre, alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

		PRES.	ASS.
<b>CAMPO Vincenzo</b>	SINDACO (presente in videoconferenza)	X	
<b>CALDO Maurizio</b>	VICESINDACO		X
<b>FERRERI Leonardo Germano</b>	ASSESSORE ANZIANO	X	
<b>PARISI Angelo</b>	ASSESSORE	X	
<b>MARRUCCI Francesca</b>	ASSESSORE	X	
		4	1

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta;

Identificato/i "a video" dal Vice Segretario Comunale, il/i partecipante/i collegato/i telematicamente, il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Procedimento Amministrativo:**

**Pareri espressi ai sensi dell'art. ex 49 del T.U.E.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )**

**Parere di regolarità tecnica: Dott.ssa Rosalia Conti**

**Parere di regolarità contabile: Dott. Fabrizio Maccotta**

Vista la seguente deliberazione, relativa all'oggetto, predisposta dal Responsabile del Settore I, nel testo che segue:

# COMUNE DI PANTELLERIA

## PROVINCIA DI TRAPANI

### Il Responsabile del I Settore ad interim su indicazione del Sindaco

#### Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

**Richiamato** altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Visto** l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto

e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

**Visto** l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**Ritenuto** necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

**Viste** l'attestazione ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001 – eccedenze di personale, sottoscritta dai Responsabili dei Settori incaricati di P.O., con la quale gli stessi dichiarano l'inesistenza di eccedenze di personale giusto prot. 15131 del 09/09/2022;

**Che** condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale le amministrazioni, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

**Visto** il DPCM 8 maggio 2018 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla GU n. 173 del 27 luglio 2018;

**Dato atto** che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex comma 557 della Legge 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

**Riscontrato** che è intervenuto nel corso dell'anno 2020 un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dal DM 17 marzo 2020 pubblicato in GU 27 aprile 2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento esclusivo alla spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I nuovi criteri sono entrati in vigore il 20 aprile 2020.

In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo “valore soglia”, da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

**Rilevato** che in data 8/6/2020 è stata resa nota la circolare esplicativa a cura del DFP relativa al DM sopracitato;

**Che** sono successivamente intervenute diverse deliberazioni delle Corti dei Conti di interpretazioni del quadro normativo delineato in precedenza, ex multis (Sez. reg. Lombardia pareri n. 74, 93, 98, 109 e 125 del 2020, n. 24 del 2021, Sez. reg. Veneto n. 15/2021, Sez. reg. Emilia-Romagna pareri n. 32/2020 e n. 55/2020), che hanno evidenziato come la nuova disciplina, rapportando la consistenza della spesa per il personale all’ammontare delle entrate correnti (dal quale va sottratto l’importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione), consente di individuare, per ogni comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile;

**Dato atto** che il Comune di Pantelleria ha approvato il PTFP 2021/2023 con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 29/06/2021, successivamente aggiornato e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 24/12/2022 e che si rende ora necessario, in costanza dell’ultimo rendiconto approvato, procedere con la necessaria approvazione del PTFP 2022/2024;

**Preso**, inoltre, atto che, nel calcolare lo spazio finanziario possibile per le assunzioni sarà necessario tenere conto delle variazioni nel frattempo intervenute nella consistenza del personale e delle richieste di pensionamento presentate al competente ufficio al fine di calcolare di conseguenza la relativa capacità assunzionale;

**Dato atto** che con deliberazione C.C. n. 36 del 27/07/2022 è stato approvato il Conto del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2021;

**Che** la media delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato, risulta essere la seguente:

	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021	
<b>Titolo I</b>	€ 6.170.549,40	€ 5.990.673,13	€ 5.914.573,68	
<b>Titolo II</b>	€ 3.946.805,34	€ 4.939.555,68	€ 7.085.370,66	
<b>Titolo III</b>	€ 2.731.669,56	€ 2.890.869,60	€ 3.978.551,25	<b>Media</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 12.849.024,30</b>	<b>€ 13.821.098,41</b>	<b>€ 16.978.495,59</b>	€ 14.549.539,43
<b>Accantonamento FCDE (assestato 2021)</b>				-€ 891.611,50
				<b>€ 13.657.927,93</b>

**Verificato** che, per il Comune di Pantelleria, il rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti risulta essere il seguente:

		Rapporto art. 2 DM 17/03/2020
<b>Spesa di personale 2021</b>	€ 2.279.782,87	<b>16,69%</b>
<b>Media entrate 2019/2021 al netto del FCDE (assestato 2021)</b>	€ 13.657.927,93	

**Dato atto:**

- che l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche a cui corrispondono, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, i seguenti valori soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti:

FASCE DEMOGRAFICHE	VALORE SOGLIA
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

- che il Comune di Pantelleria si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e) avendo, al 31/12/2021, n. 7.577 abitanti;
- che, pertanto, per il Comune di Pantelleria, sulla base della fascia demografica, il valore soglia individuato è pari al 26,90%;
- che il comma 2 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;

**Rilevato:**

- che il Comune di Pantelleria, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (valore Comune 16,69% - valore soglia 26,90%) rientra tra i Comuni che possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- che l'art. 5 comma 1 del D.M. 17/03/2020 prevede: *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto*

pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

**Dato atto** che per il Comune di Pantelleria, sulla base della fascia demografica, le percentuali massime di incremento della spesa del personale registrata nell'anno 2018, per gli anni 2020/2024, sono le seguenti

- anno 2020: 17%
- anno 2021: 21%
- anno 2022: 24%
- anno 2023: 25%
- anno 2024: 26%

**Verificato:**

- che l'incremento teorico disponibile per le nuove assunzioni, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

MEDIA ENTRATE CORRENTI 2019 - 2021	FCDE PREVISIONE ASSESTATA 2021	DIFFERENZA	VALORE SOGLIA	SPESA MASSIMA	SPESA DEL PERSONALE 2021	INCREMENTO MASSIMO
€ 14.549.539,43	€ 891.611,50	€ 13.657.927,93	26,90%	€ 3.673.982,61	€ 2.279.782,87	€ 1.394.199,74

- che, per gli anni 2020 - 2024, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020, che ha fissato le percentuali massime annuali di incremento della spesa per il personale, l'incremento effettivo annuale ammesso, è il seguente:

ANNO	SPESA DEL PERSONALE 2018	% DI INCREMENTO	INCREMENTO EFFETTIVO ANNUALE
2020	€ 2.375.244,66	17	€ 403.791,59
2021	€ 2.375.244,66	21	€ 498.801,38
2022	€ 2.375.244,66	24	€ 570.058,72
2023	€ 2.375.244,66	25	€ 593.811,17
2024	€ 2.375.244,66	26	€ 617.563,61

**Rilevato** che, pertanto, la capacità assunzionale effettiva dell'Ente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e secondo il parere della R.g.S. prot. 12454 del 15/01/2021, in relazione al divieto di cumulo dei resti assunzionali, considerando la spesa del personale anno 2018, è la seguente:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020 - 2024					
DPCM 17/03/2020 ART. 5 C. 1					
SPESA PERSONALE 2018	2020	2021	2022	2023	2024
	€ 2.375.244,66	€ 2.375.244,66	€ 2.375.244,66	€ 2.375.244,66	€ 2.375.244,66
% di incremento	17%	21%	24%	25%	26%
Incremento max spesa 2018 assunzioni tempo indeterminato	€ 403.791,59	€ 498.801,38	€ 570.058,72	€ 593.811,17	€ 617.563,61
Spesa personale con incremento tab. 2	€ 2.779.036,25	€ 2.874.046,04	€ 2.945.303,38	€ 2.969.055,83	€ 2.992.808,27
Valore massimo spesa (soglia) 26,90%	€ 3.673.982,61	€ 3.673.982,61	€ 3.673.982,61	€ 3.673.982,61	€ 3.673.982,61
Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2)	€ 403.791,59	€ 498.801,38	€ 570.058,72	€ 593.811,17	€ 617.563,61

**Dato atto** che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., per ciascuno degli anni 2022 - 2023 - 2024, è pari ad € 2.721.448,31 (media triennio 2011 - 2013);

**Che** tale parametro deve essere coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

**Che** le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

**Che**, pertanto, l'Ente deve continuare a rispettare rigorosamente il contenimento di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della L. 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione;

**Verificato** il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

**Considerato** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

**Dato atto** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**Rilevato** che, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, è possibile modificare in corso d'anno il piano triennale delle assunzioni;

**Ritenuto** di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i) e di contenimento della spesa del personale;

**Considerato** che l'art. 11, comma 4 bis del D.L. N. 90/2014 stabilisce che, agli enti che hanno rispettato le disposizioni di cui all'art.1 comma 557 e 562 della L. 296/06, non si applicano le limitazioni in materia di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ferma restando la vigenza del limite massimo di spesa

sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi dell'ottavo periodo del medesimo comma 28 (come sostenuto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2/2015). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

**Visto** l'art. 1, comma 801 della L.178/2020, il quale prevede che: "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell' articolo 57, comma 3-septies, del decreto -legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126";

**Rilevato** che, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali, effettuate con i contributi assegnati di cui all'art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (delibera Corte dei conti Lombardia n. 65/2021);

**Che**, nello specifico, il contributo è così determinato:

- a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall' Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

**Atteso** che, per poter procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, è necessario:

- a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- d) aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);

- e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti – enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);
- f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (il vincolo permane fino all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo);
- g) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008); il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Richiamato** altresì il C.C.N.L. vigente;

**Visto** il parere favorevole sulla presente deliberazione espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, con verbale n. 62 del 28/10/2022 ed acquisito al prot. 18763 in data 31/10/2022;

**Rilevato** che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita apposita informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21/05/2018;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **Di prendere atto** delle premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte per fare parte integrante del dispositivo;
2. **Di prendere atto** che, a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
3. **Di dare atto** che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, da raggiungere in base agli strumenti di programmazione, si conferma l'attuale organizzazione dell'Ente;
4. **Di approvare**, per le ragioni, finalità e motivazioni in premessa descritte, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
5. **Di dare atto** che l'ammontare annuo della spesa 2022 per personale a tempo determinato o con contratto di tipo flessibile, non supererà l'importo massimo consentito di € 233.450,36, come da prospetto che si allega sotto la lettera "B";
6. **Di dare atto** che con l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale vengono, comunque, autorizzate anche eventuali assunzioni a tempo determinato necessarie per fronteggiare situazioni eccezionali, sempre nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
7. **Di dare atto** che le cessazioni di personale previste negli anni 2022 – 2023 – 2024 sono quelle di cui al prospetto che si allega sotto la lettera "C";

8. **Di dare atto** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, rispetta gli attuali vincoli in materia di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
9. **Di riservarsi** la possibilità di modificare la presente delibera qualora dovessero verificarsi situazioni nuove e non prevedibili o in caso di cessazioni e/o mobilità in uscita nel corso del triennio 2022/2024 per la eventuale relativa sostituzione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
10. **Di dare atto** che le priorità individuate nel piano assunzionale 2022/2024 potranno essere riviste nel caso in cui si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, semprechè venga rispettato il limite collegato alla spesa di personale;
11. **Di fornire** l'indirizzo al Responsabile del Personale di procedere alle assunzioni di cui sopra;
12. **Di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
13. **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017.

**Il Responsabile del Settore I ad interim**

**F.to Dott.ssa Rosalia Conti**

**Parere del Responsabile del Settore I**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 02/11/2022

**Il Responsabile del Settore I ad interim**

**F.to Dott.ssa Rosalia Conti**

**Parere del Responsabile del Settore III**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li 02/11/2022

**Il Responsabile del Settore III**

**F.to Dott. Fabrizio Maccotta**

E pertanto

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte,

### DELIBERA

1. **Di prendere atto** delle premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte per fare parte integrante del dispositivo;
2. **Di prendere atto** che, a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
3. **Di dare atto** che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, da raggiungere in base agli strumenti di programmazione, si conferma l'attuale organizzazione dell'Ente;
4. **Di approvare**, per le ragioni, finalità e motivazioni in premessa descritte, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
5. **Di dare atto** che l'ammontare annuo della spesa 2022 per personale a tempo determinato o con contratto di tipo flessibile, non supererà l'importo massimo consentito di € 233.450,36, come da prospetto che si allega sotto la lettera "B";
6. **Di dare atto** che con l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale vengono, comunque, autorizzate anche eventuali assunzioni a tempo determinato necessarie per fronteggiare situazioni eccezionali, sempre nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
7. **Di dare atto** che le cessazioni di personale previste negli anni 2022 - 2023 - 2024 sono quelle di cui al prospetto che si allega sotto la lettera "C";
8. **Di dare atto** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, rispetta gli attuali vincoli in materia di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
9. **Di riservarsi** la possibilità di modificare la presente delibera qualora dovessero verificarsi situazioni nuove e non prevedibili o in caso di cessazioni e/o mobilità in uscita nel corso del triennio 2022/2024 per la eventuale relativa sostituzione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

10. **Di dare atto** che le priorità individuate nel piano assunzionale 2022/2024 potranno essere riviste nel caso in cui si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, semprechè venga rispettato il limite collegato alla spesa di personale;
11. **Di fornire** l'indirizzo al Responsabile del Personale di procedere alle assunzioni di cui sopra;
12. **Di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
13. **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017.

#### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto l'adottando provvedimento;

Considerato che necessita procedere a quanto ivi previsto, entro brevissimi tempi;

Con votazione unanime e palese

#### **DICHIARA**

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.







Si dà atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione di regolarità contabile" così come prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL VICE SEGRETARIO C.LE**  
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

**IL SINDACO**  
F.to Dott. Vincenzo Campo

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
F.to Leonardo Germano Ferreri

=====  
**Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio,**

**ATTESTA**

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- Sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

**E' copia conforme all'originale**

Dalla Residenza Municipale,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to .....

**E' copia conforme all'originale da servirsi per uso Amministrativo**

**Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....